

Ravenna, lì 30 agosto 2013

Spett.li

**CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

**OGGETTO: “Conversione in Legge del Decreto del FARE – le novità”**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 09/08/2013 è entrato in vigore il Decreto del “Fare”. Con la conversione in Legge dello stesso Decreto, sono state introdotte le seguenti modifiche/novità fiscali destinate a rivelarsi di maggiore impatto.

<b>EQUITALIA</b>
------------------

**La tutela dell’abitazione principale**

E’ stata notevolmente attenuata l’esecutività sulle proprietà immobiliari dei debitori da parte di Equitalia. Qualora, infatti, l’unico immobile di proprietà del debitore sia **ad uso abitativo** e si configuri come **abitazione principale**, lo stesso non potrà essere pignorato da Equitalia.

Si considerano comprese nella tutela anche le pertinenze, incluse quelle accatastate autonomamente quali box o cantine.

Rimangono comunque esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In tutti gli altri casi l’espropriazione **è ammessa** qualora l’importo complessivo del credito vantato da Equitalia sia **superiore a € 120.000**.

### **Dilazione somme iscritte a ruolo**

Il precedente limite di € 20.000,00 (con un numero massimo di 48 rate), entro il quale veniva automaticamente concessa la dilazione di somme iscritte a ruolo, è stato innalzato a € **50.000,00** con aumento delle rate fino ad un massimo di **72 mensilità**.

La rateazione è estendibile fino a **120 mensilità** qualora il contribuente, nell'apposita istanza, dimostri che per ragioni estranee alla propria responsabilità *"versa in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"*.

La decadenza dal beneficio della rateazione non si determina più con il mancato versamento di 2 rate consecutive, ma con il **mancato versamento di 8 rate complessive, anche non consecutive**.

### **Pignoramento beni mobili**

Il pignoramento dei beni **indispensabili** all'esercizio dell'impresa/professione è previsto nel limite di **1/5 del relativo valore** ed è ammesso solo nel caso in cui il **presumibile valore di realizzo** dei beni stessi sia **incapiente** rispetto al debito.

### **Ganasce fiscali**

In merito al fermo amministrativo dei beni mobili registrati (veicoli) la Legge, oltre a prevedere la comunicazione preventiva al debitore da parte di Equitalia, a partire dalla quale decorre la diffida ad adempiere di 30 giorni, ha introdotto il **divieto di fermo** per i **veicoli strumentali all'attività**.

E' onere del debitore, entro i predetti 30 giorni, dimostrare la strumentalità del veicolo oggetto del procedimento di fermo ai fini di disinnescare il fermo stesso.

<b>MOD. 730</b>
-----------------

Dal 2014 è esteso anche ai **lavoratori dipendenti<sup>1</sup> senza sostituto d'imposta** l'utilizzo del mod. 730.

**Se a credito:** rimborso effettuato dall'Amministrazione finanziaria.

---

<sup>1</sup> Sono compresi anche i redditi di cui all'articolo 50 T.U.I.R. – REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE, lett. a, c, c-bis, d, g, i e l.

**Se a debito:** mod. F24 inviato telematicamente dal CAF/professionista abilitato o consegnato direttamente al contribuente.

## NAUTICA

Novità importanti sono state introdotte anche per il settore della nautica da diporto. Ecco cosa è cambiato:

### Tassa annuale

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA ATTUALE
fino a 14 mt.	Non dovuta
da 14,01 mt. a 17 mt.	€ 870
da 17,01 mt. a 20 mt.	€ 1.300
da 20,01 mt. a 24 mt.	€ 4.400
da 24,01 mt. a 34 mt.	€ 7.800
da 34,01 mt. a 44 mt.	€ 12.500
da 44,01 mt. a 54 mt.	€ 16.000
da 54,01 mt. a 64 mt.	€ 21.500
oltre 64 mt.	€ 25.000

### Noleggio occasionale

I proventi (di qualsiasi ammontare) dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto potranno essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 20% a condizione che il noleggio non sia di durata superiore a **42 giorni**.

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

Negli appalti privati, la responsabilità fiscale solidale degli appaltatori e la responsabilità sanzionatoria dei committenti è **limitata** alle sole **ritenute fiscali di lavoro dipendente**.

---

### **Responsabilità dell'appaltatore**

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

### **Responsabilità del committente**

Il committente non ha responsabilità fiscale, a differenza dell'appaltatore, ma solo sanzionatoria. Lo stesso, infatti, ha l'onere di verificare che gli adempimenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori.

E' prevista una sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00.

<b>DURC</b>
-------------

Ampliata definitivamente a **120 giorni** la durata di validità del DURC per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

<b>ELENCO CLIENTI – FORNITORI “GIORNALIERO”</b>
---

Con **decorrenza dall'anno 2015** sarà possibile comunicare **quotidianamente** in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, nonché l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non soggette a fatturazione.

L'adozione di questo cd. *elenco clienti – fornitori giornaliero* sostituisce i seguenti adempimenti:

- Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (*Spesometro*);
- Comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”;
- Comunicazione dati delle dichiarazioni d'intento utilizzate dagli esportatori abituali per acquisti senza applicazione IVA;

- Pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente delle operazioni effettuate a prezzi inferiori al valore nominale.

Non sono applicabili, inoltre, le disposizioni ex art. 35, commi 28, 28-*bis* e 28-*ter* del DL 223/2006 relative alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto (vedi sopra, Responsabilità solidale negli appalti).

Le modalità di compilazione del predetto elenco giornaliero saranno definite da un DM di prossima emanazione.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgiamo distinti saluti.